

## Posta elettronica certificata

# COME FARNE UN USO VANTAGGIOSO


A dispetto di un uso ormai generalizzato della posta elettronica certificata, vi è a tutt'oggi scarsa consapevolezza sulle implicazioni giuridiche dell'utilizzo di tale strumento. Conoscere l'efficacia legale della pec, oltre che i suoi basilari meccanismi tecnici di funzionamento, è fondamentale sia per beneficiare appieno dei vantaggi che essa offre rispetto al ricorso alla tradizionale posta cartacea, sia per evitare di incorrere in situazioni di pregiudizio derivanti dal suo scorretto uso.

### Cos'è la PEC e che vantaggi offre

La posta elettronica certificata, in sigla PEC, è un sistema di comunicazione elettronica introdotto nel nostro ordinamento nel 2005 con lo scopo di attivare un servizio tecnologicamente valido in grado **certificare l'effettivo invio e la consegna di un messaggio di posta elettronica.**

L'utilizzo generalizzato di tale sistema è stato "incentivato" dal legislatore nell'ambito del processo di digitalizzazione e semplificazione della pubblica amministrazione mediante l'imposizione dell'obbligo, prima ai soli professionisti e quindi anche a tutte le imprese, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata con cui comunicare con la pubblica amministrazione.

Principale caratteristica della pec è che ad essa è attribuita la medesima efficacia legale riconosciuta alla tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno per quanto attiene l'attestazione di invio e ricezione del messaggio. Quello che molti non sanno è che **il vantaggio aggiuntivo di tale sistema di comunicazio-**



**ne è rappresentato dal fatto che la posta elettronica certificata consente anche di attestare l'integrità ed immodificabilità del messaggio elettronico trasmesso, oltre che di fornire prova del contenuto stesso del messaggio e dei suoi allegati** (funzioni ambedue da sempre escluse per la raccomandata a.r.).

L'efficacia probatoria di una pec è dunque assai più ampia di quella di una raccomandata a.r., caratteristica questa che si rivela particolarmente utile - se non essenziale - nell'ambito di possibili futuri contenziosi, e questo anche al di fuori delle aule giudiziali: l'esistenza di documentazione inequivoca che attesta determinate circostanze rappresenta spesso l'elemento che maggiormente disincentiva l'avvio di un giudizio altrimenti rimesso agli esiti (ben più incerti) di un'istruttoria testimoniale.

Per potersi assicurare i vantaggi che la pec offre occorre peraltro saper farne un uso corretto. A tali fini, è essenziale conoscerne le regole basilari di funzionamento.

### Come funziona la pec

La disciplina delle modalità di erogazione ed utilizzo del servizio è prevalentemente contenuta nel DPR 68/2005 (Regolamento per l'utilizzo della posta elettronica certificata), nel DM 2 novembre 2005 (Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata) e nel D.Lgs 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

In estrema sintesi, per comprendere il funzionamento della pec è bene sapere, minimamente, che:

i) i **soggetti** coinvolti nel sistema di comunicazione pec sono tre:

- il **mittente** che si avvale del servizio per inviare documenti informativi;
- il **destinatario** del messaggio
- il **gestore** del servizio pec, spesso diverso per mittente e destinatario.

ii) la **certificazione** dell'invio e della ricezione di un messaggio di PEC avviene attraverso il rilascio automatico da parte del gestore del servizio pec di **due ricevute** che il mittente riceve sulla propria casella di posta certificata:

- la **ricevuta di accettazione**, che costituisce prova legale dell'avvenuta "spedizione" (rectius: accettazione da parte del gestore del mittente ed inoltre al gestore del destinatario) del messaggio e dell'eventuale do-

rubrica in collaborazione con



cumentazione allegata;

- la *ricevuta di avvenuta consegna (RAC)*, che costituisce prova legale di avvenuta (o mancata) consegna del messaggio, con precisa indicazione temporale (data/ora).

La ricevuta di accettazione viene rilasciata dal gestore del mittente previa verifica della correttezza formale del messaggio e dell'assenza di virus; a questo punto si genera automaticamente la cd. "busta di trasporto" (con il file postacert.eml) all'interno della quale sono inseriti il messaggio originale del mittente ed i relativi dati di certificazione (questi ultimi contenuti nel file daticert.xml). È questa la busta che, attraverso la firma digitale apposta dal gestore della pec, offre certezza in ordine all'integrità ed autenticità del messaggio. L'apposizione della firma elettronica qualificata del gestore è anche quella che consente al sistema pec, attraverso la busta di trasporto e la ricevuta di consegna, di fornire la prova che il contenuto del messaggio inviato è il medesimo ricevuto dal destinatario: se infatti il messaggio o gli allegati subiscono modifiche la firma digitale ("detached signature") scompare.

La ricevuta di avvenuta consegna viene rilasciata dal gestore del de-

### SLM Studio Legale Marchionni & Associati

#### Sede di TRENTO

Viale San Francesco  
d'Assisi, 8  
38122 TRENTO  
T. 0461 231000-  
260200-261977  
F. 0461 269518  
studio@slm.tn.it  
www.slm.tn.it

#### Sede di CLES (TN)

Piazza Granda, 44  
38023 CLES (TN)  
T. 0463 600028  
F. 0463 608271

#### Sede di VESTONE (BS)

Via Guglielmo  
Marconi, 4  
25078 Vestone (BS)  
T. 0365 820457  
F. 0365 879316

stinatario se la consegna va a buon fine. È utile sapere che la ricevuta di consegna può essere rilasciata dal gestore in tre forme: completa (che costituisce lo standard), breve o sintetica. **Solo la c.d. "ricevuta completa", contenente in formato leggibile tutti i dati di certificazione e il messaggio originale (con testo e relativi allegati), assume efficacia probatoria anche ai fini della dimostrazione del contenuto della pec. A fini della prova, è pertanto fondamentale conservare, con riferimento a ciascun messaggio pec inviato, le ricevute di consegna complete.**

Quando la consegna non riesce (cosa che frequentemente accade perché la casella pec è saturata o inattiva) la ricevuta che viene restituita è di mancata accettazione. Anche tale ricevuta assume valenza probatoria dei contenuti del messaggio inviato.

Per quanto scontato, vale la pena di rammentare che **l'efficacia probatoria attribuita alle ricevute si intende riferita al documento elettronico e non alla mera stampa cartacea del messaggio di ricevuta, che, viceversa, è privo di qualunque valore per i fini in discussione.**

Data la rilevanza dei documenti elettronici prodotti dal sistema, per evi-

tare perdite accidentali è consigliabile procedere a periodici salvataggi di tutte le pec presenti nell'archivio di posta su separati supporti oggetto di regolari backup. Va peraltro detto, per completezza, che in caso di perdita delle ricevute elettroniche è comunque possibile ricorrere al gestore di posta interessato per farsi rilasciare un documento informatico alternativo (c.d. "dati di log"); l'obbligo di conservazione di tali dati è tuttavia limitato temporalmente (attualmente a 30 mesi ex art. 11, comma 2 del DPR 11 febbraio 2005).

Un ultimo chiarimento va svolto con riferimento alla certificazione della provenienza di un messaggio di posta elettronica certificata: **una pec non ha valore identificativo del mittente a meno che non contenga un allegato firmato digitalmente o, nel solo caso di invio del messaggio ad una pubblica amministrazione, quanto ad esso sia allegato un documento di identità del mittente** (art. 65 comma 1 lettera c) del Codice dell'Amministrazione Digitale). Questo significa che, in assenza di firma digitale, un soggetto privato non può attribuire valore certo alla provenienza di una pec, neppure se essa coincide con quella riportata nei pubblici registri. I pubblici registri assumono infatti valore di indi-


# GIACCA

cazione certificata dell'indirizzo pec a cui inviare le comunicazioni ma non ne certificano la provenienza. Questo limite sarà in parte superato con l'effettiva attivazione delle pecID e del domicilio digitale, la cui valenza identificativa, avuto riguardo agli standard europei, resta peraltro ancora controversa.

#### Evitare i rischi derivanti dall'utilizzo (o mancato utilizzo) della PEC

L'efficacia certificativa della pec ha permesso al legislatore di adottare il sistema dapprima **per la trasmissione da parte delle imprese e professionisti di ogni comunicazione destinata alla pubblicazione amministrativa**, e quindi, dal 2013, anche **per le notifiche degli atti giudiziari**.

I contenzioni insorti a seguito dell'utilizzo della pec in questi delicati ambiti hanno portato, dopo qualche iniziale incertezza interpretativa dettata da una scarsa conoscenza tecnica dello strumento tecnologico anche da parte degli stessi giudici, all'affermazione in giurisprudenza del **principio di "responsabilità" del titolare della casella elettronica rispetto al corretto funzionamento della stessa**. Il titolare della casella di posta elettronica certificata, afferma oggi inequivocabilmente la Cas-



#### PEC gratuita per i soci

Confcommercio Trentino offre ai propri associati una casella di posta elettronica certificata gratuita. Per conoscere i dettagli del servizio è possibile contattare l'ufficio convenzioni o la segreteria della propria Associazione

sazione, *“è responsabile della gestione della propria utenza e ha l'onere non solo di dotarsi degli strumenti necessari per decodificare o leggere i messaggi inviati... ma anche di presidiare la propria casella procedendo alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo”* (da ultimo, ex plurimis, sentenza n. 14675 del 6 giugno 2018).

“Presidiare” la casella di posta elettronica certificata significa anche controllare che **non si verifichino circostanze che impediscono la ricezione di messaggi per fatto imputabile al titolare stesso, non essendo infatti invocabile in tali casi il caso fortuito** che solo supera la presunzione legale di conoscenza del messaggio e dei suoi allegati, determinata dalle ricevute di accettazione e di consegna del messaggio nella

casella del destinatario.

Non serve sottolineare come l'affermazione di detto principio impone ad imprese e professionisti di adottare ogni necessario accorgimento per evitare che alla presunzione legale di conoscenza non corrisponda una conoscenza effettiva della notifica ricevuta. Il consiglio, soprattutto per coloro che non fanno un uso quotidiano della pec, è di fare anzitutto ricorso ai servizi di “alert” (il gestore trasmette al titolare della casella un avviso a mezzo sms o mail ordinaria) non solo per il caso di ricezione di nuovi messaggi ma anche di presentazione di eventuali anomalie di funzionamento, ivi comprese quelle dovute alla saturazione dello spazio di archiviazione. Il mancato recapito per aspetti connessi all'omessa “vigilanza e controllo della casella”, delegabile eventualmente anche ad un terzo esperto, non possono infatti essere invocati dal destinatario quale causa ad esso non imputabile di mancata conoscenza della notifica (Cassazione civile, sez. I, 21/06/2018, n. 16365).

Ulteriori informazioni su questo argomento o su fattispecie correlate possono essere richieste a: avv. Selene Sontacchi, 0461 23100 - 260200 - 261977, [ss@slm.tn.it](mailto:ss@slm.tn.it)

# SATURNIA